



Lista Civica "FRAZIONI e CASTELFRANCO"

Castelfranco Emilia, li 8 agosto 2014

Gruppo Consigliare

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

- Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia
- Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia
- Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco Emilia

MOZIONE URGENTE del 8 agosto 2014

Oggetto: Richiesta di indagini su cave del Polo 12 "California" nella frazione di Piumazzo

premessi che

- il vigente PAE - Piano delle Attività Estrattive del Comune di Castelfranco Emilia è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 10/3/2009 e dalla Provincia di Modena con delibera n.44 del 16/3/2009;
- l'art. 17, comma 7, delle NTA - Norme Tecniche di Attuazione del PAE 2009 testualmente dispone: *"È condizione per il rilascio di nuove autorizzazioni la previa verifica dell'esatto adempimento da parte del medesimo privato degli accordi già sottoscritti e autorizzazioni rilasciate"*;
- la legge regionale Emilia Romagna n. 17/1991 sulle attività estrattive, le convenzioni e le relative autorizzazioni rilasciate in base alla pianificazione del PAE 1997 e della variante PAE 2004 del Comune di Castelfranco Emilia, IMPONGONO agli esercenti le cave determinati impegni, tra i quali il recupero finale delle aree scavate e IL RISPETTO DELLA PROFONDITA' MASSIMA DI - 10 METRI DAL PIANO DI CAMPAGNA;

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO Via U.Bassi n° 6 - Castelfranco Emilia (MO)

E-mail: listacivica@frazioniecastelfranco.it Sito: www.frazioniecastelfranco.it Facebook: Lista Frazioni E Castelfranco

considerato che

- le autorizzazioni rilasciate in base al PAE 1997 e variante 2004 e interessate pertanto dalle disposizioni citate in premessa sono:

- ERA 2000, aut. n.4328 del 28.2.2003;
- CAVA RONDINE, aut. n.8554 del 17.3.2005
- CAVA RONDINE 2, aut. n. 26326 del 14.8.2010
- CAVA RONDINE 2010, aut. n.1358 del 16.1.2012 sostituita da aut. n.25016 del 13.8.2012
- MEG 2, aut. n.4329 del 28.2.2003
- CAVE PIUMAZZO, aut. n.4330 del 28.2.20033
- CAVA KIWI, aut. n.4327 del 28.2.2003.

- relativamente alle suddette autorizzazioni l'amministrazione comunale di Castelfranco Emilia ha operato – tramite apposito incarico conferito alla GEOGROUP s.r.l. - solo il controllo degli inadempimenti degli obblighi di ripristino finale. Si veda in proposito la relazione della GEOGROUP n. 798 del marzo 2009 avente ad oggetto *“Inadempimento degli obblighi di ripristino finale e conseguente escussione delle fideiussioni in seguito alla verifica dello stato dei luoghi”* relativa a “CAVE PIUMAZZO”, “MEG 2” e “ERA 2000”, che ha accertato inadempimenti agli obblighi di ripristino finali – all'esito della attività estrattiva - per circa 360.000 Euro.

Si veda poi la relazione GEOGROUP n. 352 del dicembre 2009 avente ad oggetto *“Verifica dei lavori di ripristino ambientale”* per “CAVA KIWI”, che ha accertato inadempimenti sempre agli obblighi di ripristino finale per circa 800.000 Euro. Si veda infine la relazione della GEOGROUP n. 120 del luglio 2010 avente ad oggetto *“Verifica tecnica dei lavori di ripristino ambientale”* per cava “RONDINE”, che ha accertato inadempimenti per circa 80.000 Euro. Nessuna verifica è stata ancora effettuata per le cave “RONDINE 2” e “RONDINE 2010”;

- la verifica sul rispetto della profondità massima di scavo di - 10 metri dal piano di campagna non è stata effettuata dal Comune di Castelfranco Emilia per nessuna delle suddette cave fatta eccezione per “CAVA KIWI”. Relativamente ad essa il Settore Ambiente del Comune di Castelfranco Emilia - con determina n. 986 del 19/12/2009 - ha richiesto a GEOGROUP s.r.l. la *“verifica della natura del sottosuolo della cava Kiwi”*. Le successive indagini compiute hanno portato a scoprire approfondimenti/scavi fuori piano che hanno raggiunto anche i - 17 metri dal piano di campagna (dunque ben superiori rispetto ai - 10 metri massimi autorizzati);

rilevato che

- le verifiche operate dalla GEOGROUP, che hanno eseguito l'incarico ricevuto dal Comune di Castelfranco Emilia, per quanto riguarda il fondo cava tranne che per “Cava Kiwi” si sono limitate alla pura descrizione visiva, senza operare verifiche più approfondite ed in particolare controlli a carotaggio continuo, che sono gli unici che possono accertare e attestare con precisione le effettive profondità di scavo raggiunte;

- pertanto, ai fini della **reale ed effettiva verifica** degli impegni contemplati dalle norme regionali e dalle convenzioni e relative autorizzazioni rilasciate in base alla pianificazione attività estrattive 1997 e variante 2004, è assolutamente doveroso da parte del Sindaco e della Giunta provvedere alla

verifica del rispetto della profondità massima dei - 10 metri. Ciò sia per gli esercenti che, per le loro cave, non hanno più intenzione di proseguire l'attività estrattiva in base al PAE 2009, sia per quelli che invece intendono proseguire con il PAE 2009 il quale, ai sensi dell'art. 17 comma 7 delle NTA, **PRESCRIVE CHE IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI PUO' AVVENIRE SOLO "PREVIA VERIFICA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO" DEGLI IMPEGNI PRECEDENTI.**

- il rispetto della profondità massima di scavi autorizzata e consentita è uno degli impegni fondamentali, più preganti e più importanti delle norme in tema di attività estrattive, in quanto una escavazione oltre i limiti costituirebbe escavazione abusiva con conseguenze di varia natura: oltre ai possibili rischi e/o danni ambientali (si pensi ad eventuali danni alle falde acquifere) ai danni per il mancato versamento degli oneri dovuti, delle imposte statali sugli importi della ghiaia abusivamente scavata e ovviamente non dichiarata; etc....;

rilevato altresì che:

- le indagini svolte dalla GEOGROUP s.r.l. erano finalizzate alla verifica degli inadempimenti sui ripristini finali e quindi non possono certamente essere utilizzate a fini di certificazione di controlli anche relativamente al sottosuolo. Infatti, con riferimento al sottosuolo del fondo cava, in assenza di controlli con carotaggi continui, non è possibile avere e disporre di nessun dato certo;

-le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di legge, nonché di quelle contenute nell'autorizzazione di cui all'art.11 e nella convenzione di cui all'art.12 , ai sensi dell'art. 20 della legge regionale Emilia Romagna sulle attività estrattive n.17/1991, sono svolte dal Comune;

- il sindaco ha poteri di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione in essere, ai sensi dell'art.16 della citata legge regionale n.17/1991, qualora il titolare dell'autorizzazione non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli;


- il controllo del rispetto della profondità di - 10 metri rispetto al piano di campagna **NON E' STATO EFFETTUATO** (tranne che per cava KIWI) **ED E' PROPEDEUTICO PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI;**

Tutto ciò premesso,


il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

prima di rilasciare nuove autorizzazioni ovvero anche di autorizzare i recuperi finali (nel caso di rinuncia/mancata richiesta di scavi in approfondimento in base al PAE 2009) ad assumere per tutte le cave esistenti sopradescritte (ad esclusione della cava Kiwi, già sottoposta a tali controlli) tutti i necessari provvedimenti atti a verificare e a certificare lo stato dei luoghi in relazione alle profondità di scavo raggiunte tramite monitoraggi a carotaggi continui; la verifica del rispetto della profondità massima dei - 10 metri dal piano di campagna dovrà essere effettuata con incarico affidato direttamente dal Comune ad una società specializzata, la quale dovrà poi produrre e presentare al predetto Comune di Castelfranco Emilia una relazione certificata sull'esito di tali verifiche.

Silvia Santunione



Claudio Carini



Consiglieri comunali Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

